



Il Covid19 è uno dei nemici più potenti con cui l'Italia si è trovata a lottare negli ultimi anni. Un nemico invisibile che è riuscito a penetrare in tutto il mondo. Centinaia di migliaia di persone sono costrette a rimanere chiuse nelle proprie abitazioni mentre nelle strade, ancora non del tutto deserte, gli uomini in divisa si preoccupano di far rispettare le regole imposte dal Governo.

Se c'è, dunque, in questo momento una categoria più esposta di altre all'emergenza (unitamente ai Sanitari) è certamente quella degli appartenenti al Comparto Sicurezza e nello specifico gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Gli uomini in divisa da sempre in prima linea per garantire la sicurezza degli italiani, stanno affrontando un momento in cui si ritrovano ad essere, ora più che mai, uno dei pilastri portanti del nostro Paese.

Il lavoro della polizia oggi è indispensabile e loro, gli uomini in servizio, sono costretti a rischiare il contagio, esclusi dall'autoisolamento per garantire il servizio ai cittadini.

Giova ricordare, infatti, che in tale circostanza i poliziotti sono regolarmente comandati a svolgere un servizio istituzionale specifico mirato a spezzare la catena del contagio e, dunque, finalizzato alla prevenzione e repressione delle condotte lesive dell'incolumità pubblica.

L'assolvimento di tali doveri istituzionali li espone inevitabilmente a rischi e pericoli (di contagio) maggiori di quelli insiti nella normale attività di servizio.

In merito a tale aspetto è bene, perciò, fare chiarezza e fornire la giusta informazione utile ad attivare le tutele previste dalla legge.

Cosa prevede la legge

IL nostro ordinamento, è bene chiarirlo, già riconosce alcuni indennizzi economici in favore del personale civile e militare dello Stato che abbia riportato lesioni o infermità a causa del proprio servizio.

La necessità di risarcire le forze dell'ordine ed i militari, ha nel tempo indotto il legislatore a coniare la categoria delle "vittime del dovere" e a riconoscere una serie di vantaggi economici.

Tali benefici sono stati introdotti a partire dagli anni '80 per poi irrobustirsi, in particolare con la legge 266 del 2005 che rappresenta la normativa di riferimento in materia di Vittime del dovere e di soggetti ad esse equiparati la quale all'articolo 1, commi 563 e 564, indica i destinatari dei benefici economici e assistenziali e le condizioni che ne giustificano l'attribuzione.



L'articolo 3 della legge 466 del 1980 aveva incluso, in un primo tempo, nelle “vittime del dovere” i *magistrati ordinari; i militari di carabinieri, guardia di finanza, pubblica sicurezza, polizia penitenziaria e corpo forestale; i vigili del fuoco; gli appartenenti alle forze armate in servizio d'ordine pubblico o di soccorso.*

ANCHE I DIPENDENTI PUBBLICI

Il successivo comma 562, dell'articolo 1, della legge 266 del 2005 aveva ulteriormente esteso la categoria, comprendendo tra i beneficiari anche i dipendenti pubblici deceduti o rimasti invalidi per particolari cause di servizio. Si va dal contrasto alla criminalità allo svolgimento di servizi d'ordine pubblico, dalla vigilanza ad infrastrutture civili e militari alle operazioni di soccorso, fino alle attività di tutela dell'incolumità pubblica e alle azioni in situazioni d'impiego internazionale.

E' ovvio che, per poter accedere a tali benefici devono essere soddisfatti determinati requisiti previsti dalla legge.

In primo luogo è vittima del dovere o equiparato chi **decade** o riporta **invalidità permanenti di natura psicofisica a causa del servizio** (più precisamente patologie psichiatriche (sindrome post-traumatica da stress) dovute alle straordinarie condizioni a cui gli operatori del comparto sicurezza sono esposti in questo periodo.

Disamina della situazione sotto il profilo del comma 563.

E' necessario, dunque, che l'operato delle forze dell'ordine rientri in una delle **ipotesi di servizio contemplate dal comma 563** dell'art. 1, L 266/05, ed il soccorso pubblico, la tutela della pubblica incolumità nonché l'ordine pubblico rientrano tra queste.

È, infatti, pacifico che tutti gli operatori facenti parte del comparto Difesa e Sicurezza (come gli appartenenti alla Polizia di Stato) che operano sul territorio svolgendo, per esempio, controlli mirati al rispetto delle prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio, nonché attività di prevenzione, contenimento e mitigazione della diffusione della malattia stiano **prestando un servizio di pubblico soccorso e tutela della pubblica incolumità** contrastando un'epidemia che mette a rischio la salute e l'incolumità dei cittadini.



Disamina della situazione sotto il profilo del comma 564

Il secondo requisito necessario all'attivazione dei benefici è quello delle “**particolari condizioni ambientali o operative**” nelle quali l'interessato ha svolto il proprio servizio: è necessario che queste comportino **rischi maggiori** ed ulteriori rispetto a quelli ordinariamente connessi al normale svolgimento dei compiti di istituto.

Ebbene, è evidente che il contesto nel quale tutto il comparto delle Forze dell'Ordine sta operando sia straordinario, emergenziale. Ognuno sta facendo l'impossibile, in condizioni davvero eccezionali e proibitive.

Entrambe le condizioni previste dalla legge sono, dunque, pienamente soddisfatte!

Accesso ai benefici.

E' bene, ricordare che non sempre, però, l'accesso a tali benefici è di facile praticabilità in quanto bisogna ben motivare la richiesta e corredarla con adeguata documentazione medico-legale idonea a dimostrare la fondatezza dei principi invocati.

In ragione di ciò, il SAP anche tramite lo Studio Legale TEDESCHI è da sempre impegnato in un'opera di informazione su questa materia offrendo tutta la necessaria assistenza legale e medica in merito, a beneficio degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei loro familiari.